

Competenza del giudice italiano a conoscere delle pretese di risarcimento per i danni conseguenti ai crimini commessi in Italia dal Terzo Reich

La Corte costituzionale, nell'odierna camera di consiglio, ha dichiarato che il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, generalmente riconosciuto nel diritto internazionale, non opera nel nostro ordinamento, qualora riguardi comportamenti illegittimi di uno Stato qualificabili e qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione.

Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di diritto interno che impediscono al giudice italiano di accertare l'eventuale responsabilità civile di un altro Stato per tali gravissime violazioni, commesse nel territorio nazionale a danno di cittadini italiani.

Queste norme, precisamente perché impediscono l'accertamento giurisdizionale di tale responsabilità e dell'eventuale diritto al risarcimento dei danni subiti dalle vittime, sono state giudicate lesive dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale sanciti dagli artt. 2 e 24 della Costituzione.

dal Palazzo della Consulta, 22 ottobre 2014